



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.21/GC

del 27-02-2020

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE, CONTRIBUTIONI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TOSAP**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** a seguito del convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N. Cognome e Nome	Presenti/Assenti
ALTOMARE Giovanni	Presente
SICILIA Fernando	Presente
ALTOMARE Francesco	Presente
CICIRELLI Teresa	Assente
RUSSO Antonietta	Assente

Presiede il Sindaco **Giovanni ALTOMARE**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

IL Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 relativo a "Revisione ed Armonizzazione dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della Legge n.421 del 23.10.1992 concernente il riordino della finanza locale;

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n.10/E/98 diretta a fornire indicazioni circa l’esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comune ed alle Province dal D.Lgs.446/97;

RICORDATO che con delibera Consiliare n 24 dell'11.07.1994, vistata dal CO.RE.CO. di Cosenza nella seduta del 01.08.1994 al n.7187, è stato approvato il Regolamento per la Tassa occupazione Spazi ed Aree pubbliche;

DATO ATTO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il nuovo canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.63 del D.Lgs.15.12.1997, n.466, e che pertanto continua ad essere applicata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 23.02.1994 con la quale sono state approvate le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, confermate per l'anno 2018 con delibera di Giunta n.28 del 09.03.2018;

VERIFICATO il rispetto dei limiti minimi e massimi delle tariffe fissati dal D.Lgs.507/1993;

DATO ATTO che, secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli Enti Locali (D.Lgs.18.08.2000, n.267) spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO altresì l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la Legge di Bilancio 2020 , n. 160 del 27.12.2019 ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. ed ii.;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito e di proporre la conferma anche per l'anno 2020 delle tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche già in vigore nel 2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI CONFERMARE** con effetto dal 1 gennaio 2020 le tariffe relative alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche vigenti per l'anno 2018 determinate con delibera di Giunta n.20 del 08.03.2019, che conferma le tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale n.56 del 23.02.1994;

- **DI DARE ATTO** che l'entrata presunta di Euro 20.000,00 sarà prevista sulla risorsa 1020210 del bilancio del corrente esercizio in fase di compilazione;

- **DI CONFERMARE** la non applicazione della Tassa sull'occupazione spazi ed aree pubbliche per le abitazioni in fase di ristrutturazione "Legge n.449/97 art.1 comma 3^";

- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.-“

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE	Esito Favorevole	Data 10-02-20	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO E DEL SETTORE4 FINANZA E SVILUPPO ECONOMICO F.to VIGLIATURO Giuseppe
---	-----------------------------------	--------------------------------	---

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art 134, 4 comma, del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.-

SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

F.to Dr.ssa Carla CARUSO

F.to Giovanni ALTOMARE

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.125, D.Lgs.267/00)

E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,
con nota n. _____ del _____ (art.125, D.Lgs. n.267/00)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

E' DIVENUTA ESECUTIVA

trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

F.to Dr.ssa Carla CARUSO

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE